



Ufficio attività negoziale e gestione del patrimonio

Autorizzazione del RUP alla richiesta di modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata dell'Accordo Quadro, rep. n. 36/2018, stipulato con l'OE ORIENTA S.p.A. per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA - CIG 723196999B

Con il Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", prot. n. 61229-03/06/2020-AIFA-AIFA-P del 03/06/2020 e assunto in pari data dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con prot. n. 61234-03/06/2020-AIFA-AIFA-A, il Dirigente dell'Ufficio Gestione e Trattamento giuridico, ha richiesto di procedere ad una estensione temporale dell'Accordo Quadro, rep. n. 36/2018, stipulato da AIFA con l'OE ORIENTA S.p.A. e in scadenza il 23.07.2020, in ragione della *"opportunità di esaurire l'importo contrattuale ad oggi residuo pari, da verifiche contabili interne, a € 1.856.922,17 oltre IVA e IRAP come per legge, tenutosi conto dell'importo dell'ultima fattura emessa di € 152.852,49 per i servizi mese di aprile 2020"*.

Considerato che si tratta di un Accordo Quadro della durata di 24 mesi in scadenza il 23.07.2020 in virtù del quale l'AIFA può stipulare contratti specifici di somministrazione fino ad un importo massimo non garantito di € 5.027.161,50 oltre IVA e IRAP come per legge e che l'AIFA non garantisce al Fornitore un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati, essendo ciascun contratto specifico richiesto da AIFA unicamente sulla base del proprio effettivo fabbisogno di personale e delle proprie esigenze.

Verificato con l'Ufficio Contabilità e Bilancio che effettivamente al 10/06/2020 l'importo contrattuale di € 5.027.161,50 oltre IVA e IRAP come per legge, autorizzato con la determina DG n. 849/2018, non è ad oggi esaurito essendo stato fatturato solo un importo di € 3.145.890,74 oltre IVA e IRAP e che, pertanto, residuano in effetti ancora € 1.881.270,77 oltre IVA e IRAP.

Preso atto che il Dirigente dell'Ufficio Gestione e Trattamento giuridico ha chiarito di aver verificato il perdurare della necessità di AIFA di continuare ad utilizzare personale interinale oltre la data del 23.07.2020.

Preso atto che il DEC dell'Accordo Quadro in parola ha espresso il proprio nulla osta alla modifica della durata dell'Accordo Quadro con nota del 09/06/2020.

Considerato che tale modifica è consentita ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 in virtù del quale *"se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non*

apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro".

Appurato che tale facoltà è, infatti, espressamente prevista nel Disciplinare di gara CIG 723196999B al paragrafo 3 in virtù del quale *"L'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata dell'Accordo Quadro fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione Servizi oggetto della presente procedura, ove non esauritosi nell'arco dei ventiquattro mesi di durata contrattuale"* ed è, altresì, contrattualmente prevista al comma 1 dell'art. 3 dell'Accordo Quadro in parola.

Considerato, inoltre, che l'estensione della durata non altera la natura generale dell'Accordo Quadro che resta immutato per ogni altra condizione contrattuale ivi prevista

Appurato, altresì, che la durata complessiva dell'Accordo Quadro, a seguito dell'estensione temporale in parola, ammonta a circa 29 mesi e pertanto è conforme al limite di durata di cui all'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 in virtù del quale *"la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni"*.

Preso atto che per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma massima non garantita già autorizzata con la determina DG n. 849/2018.

Visto l'andamento del costo del lavoro come da rilevazione ISTAT dell'8 giugno 2020 in generale e per i "Servizi alle imprese" in particolare.

Alla luce delle ragioni poste a fondamento di detta richiesta, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, si autorizza la richiesta estensione della durata del contratto in argomento dal 24.07.2020 sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e comunque non oltre il 31.12.2020, salva diversa determinazione dell'AIFA.

II RUP

Raffaella Cugini